Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 130 del 27 maggio 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 27 maggio 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841 089 848-184 841-737 860 144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1961, n. **408.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli impiegati tecnici e amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Genova.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1961, n. **409.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli impiegati tecnici e amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Brindisi e degli impiegati tecnici e amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1961, n. **410.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati tecnici e amministrativi dipendenti da aziende agricole e forestali della provincia di Belluno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1961, n. **411.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati tecnici e amministrativi dipendenti da aziende agricole e forestali della provincia di Avellino.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1961: n. **412.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati tecnici e amministrativi dipendenti da aziende agricole e forestali della provincia di Catanzaro.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1961, n. 408.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli impiegati tecnici e amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti il contratto collettivo nazionale 6 agosto 1957, per i dirigenti di aziende agricole e forestali; il contratto collettivo nazionale 21 ottobre 1958, per gli impiegati di aziende agricole e forestali;

Visto, per la provincia di Genova, il contratto collettivo integrativo 12 gennaio 1954, e relativa tabella, per dirigenti e impiegati tecnici e amministrativi di aziende agricole e forestali, stipulato tra il Sindacato Provinciale dei Proprietari ed Affittuari Conduttori; il Sindacato Provinciale dei Proprietari con Beni affittati, il Sindacato Provinciale dei Proprietari, Conducenti a Mezzadria e il Sindacato Provinciale dei Dirigenti e degli Impiegati Tecnici e Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 15 della provincia di Genova, in data 13 giugno 1960, del contratto integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Genova, il contratto collettivo integrativo 12 gennaio 1954, relativo ai dirigenti e agli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti e gli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Genova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 150. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 12 GENNAIO 1954, PER DIRIGENTI E IMPIEGATI TECNICI E AMMINISTRATIVI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI GENOVA INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE COLLETTIVO DI LAVORO DEL 19 LUGLIO 1949

L'anno 1954, addì 12 gennaio 1954 in Genova presso l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI rappresentata dal suo Presidente dott. ing. *Renzo Olcese* assistito dal dottore *Ciro Caretta* direttore della stessa;

t r a

il SINDACATO PROVINCIALE DEI PROPRIETARI ED AFFITTUARI CONDUTTORI rappresentato dal suo Presidente sig. *Anfossi* dott. *Antonio* assistito dal sig. *Del Pino* avvocato *Carlo;*

il SINDACATO PROVINCIALE DEI PROPRIETARI CON BENI AFFITTATI rappresentato dal suo Presidente sig. *Majo* cap. *Vittorio* assistito dal sig. *Simonetti Oscar;*

il SINDACATO PROVINCIALE DEI PROPRIETARI CONCEDENTI A MEZZADRIA rappresentato dal suo Presidente sig. *Anfossi* dott. *Antonio* assistito dal sig. *Brignole Michele;*

e

il SINDACATO PROVINCIALE DEI DIRIGENTI E DEGLI IMPIEGATI TECNICI E AMMINISTRATIVI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI della Provincia di Genova rappresentato dal suo Presidente sig. *Broccardi* dott. ing. *Andrea* assistito dal sig. dott. *Giovanni Calzolari* e geom. *Giuseppe Roverano* si è stipulato il presente Contratto Provinciale Collettivo di Lavoro integrativo al Contratto nazionale Collettivo di Lavoro per Dirigenti e Impiegati Tecnici e Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali di Roma del 19 luglio 1949.

DIRIGENTI

Art. 1.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto regola tutti i rapporti tra i datori di lavoro agricoli (proprietari con beni affittati, conduttori a qualunque titolo di Aziende agricole esercenti attività affini o connesse con l'agricoltura) e i Dirigenti di Aziende Agricole e Forestali.

Art. 2.

CATEGORIE ALLE QUALI SI APPLICA

Agli effetti del presente contratto sono considerati Dirigenti di Aziende agricole coloro che sono rivestiti *di tutti o di una parte importante* dei poteri del datore di lavoro su tutta l'azienda o su di una parte di essa con struttura e funzioni autonome, con poteri di iniziativa e ampie facoltà discrezionali nel campo tecnico o in quello amministrativo o in entrambi, in virtù di ampia procura espressa o tacita, e che rispondono dell'andamento dell'azienda al datore di lavoro o chi per lui.

Art. 3.

RETRIBUZIONE DEI DIRIGENTI

La determinazione dello stipendio per il Dirigente viene lasciata all'accordo tra le parti. Comunque lo stipendio annuo complessivo deve essere superiore di almeno il 20 % dei minimi concordati per la più elevata Categoria degli Impiegati agricoli di cui a Tabella stabilita più avanti.

Per stipendio si intende l'insieme delle corresponsioni godute dal Dirigente sotto qualunque titolo o forma, siano esse in denaro o in natura, a carattere continuativo, ivi comprese le indennità di contingenza.

Il Dirigente usufruirà delle concession di favore stabilite per l'alloggio, l'orto aziendale, il pollaio, la legna ed il mezzo di trasporto cui all'art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Impiegati Agricoli.

Art. 4.

FERIE ANNUALI

Il Dirigente per ogni anno di servizio prestato, ha diritto ad un periodo di ferie di giorni 30.

Art. 5.

PREAVVISO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

La risoluzione normale del rapporto di impiego non può avvenire senza preavviso ed il termine di questo è stabilito come appresso:

In caso di licenziamento da parte del datore di lavoro:

a) 6 mesi per anzianità di servizio sino a 10 anni;
b) 8 mesi per anzianità di servizio da 10 a 15 anni;
c) 12 mesi per anzianità oltre i 15 anni.

In caso di dimissioni da parte del Dirigente mesi tre.

Art. 6.

NORME DI RIFERIMENTO

Per tutte le altre norme qui non previste si fa riferimento al Contratto per gli Impiegati Agricoli.

Art. 7.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dal 1° luglio 1953 ed avrà la durata di un anno e s'intenderà tacitamente rinnovato per ugual periodo di tempo, qualora non venga disdettato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da una delle parti contraenti, almeno due mesi prima della scadenza. Detto contratto resterà in vigore fino al suo rinnovamento.

IMPIEGATI

Art. 1.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dal 1° luglio 1953, avrà la durata di un anno e s'intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo di tempo, qualora non venga disdettato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da una delle parti contraenti, almeno due mesi prima della scadenza. Detto contratto resterà in vigore fino al suo rinnovamento.

Art. 2.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto regola i rapporti tra i datori di lavoro agricoli (proprietari con beni affittati, conduttori a qualsiasi titolo di azienda agricola, esercenti attività affini o connesse con l'agricoltura) e gli impiegati di Aziende Agricole e Forestali.

Art. 3.

CATEGORIE ALLE QUALI SI APPLICA

Gli impiegati agricoli cui al presente Contratto si classificano in:

a) *Impiegati tecnici e amministrativi di concetto* cioè coloro che collaborano col conduttore o chi per esso nell'organizzazione dell'azienda nel campo tecnico o amministrativo od in entrambi, con maggiore o minore autonomia di concezione e apporto di iniziativa, nell'ambito delle facoltà loro affidate e secondo le consuetudini locali.

b) *Impiegati tecnici e amministrativi d'ordine* cioè coloro che nei limiti delle istruzioni ricevute, senza autonomia ed apporto di iniziativa assolvono determinate mansioni nel campo tecnico e amministrativo, alle dirette dipendenze del conduttore o chi per lui o anche del personale di concetto.

Gli Impiegati di concetto (Gruppo *A*) si suddividono nelle seguenti Categorie:

Prima Categoria: Direttori tecnici o amministrativi:

coloro che non essendo Dirigenti d'Azienda, con autonomia di concezione e con apporto di iniziativa, collaborano direttamente col conduttore o col dirigente nell'organizzazione dell'azienda per il maggiore rendimento dell'attività cui sono preposti.

Seconda Categoria: Agenti

coloro che con riferimento alle direttive generali ricevute dal conduttore o chi per esso e con una certa autonomia di concezione e con apporto di iniziativa tecnica collaborano nella gestione dell'azienda.

Terza Categoria: Capi reparto tecnici o amministrativi:

in base alle direttive ricevute esplicano la propria capacità professionale sovraintendendo alla gestione dei reparti cui sono specificatamente addetti con corrispondente attività e responsabilità tecnica e amministrativa.

Quarta Categoria: Sotto Agenti ed Impiegati amministrativi con funzioni di concetto:

secondo le particolari direttive loro impartite esplicano funzioni di concetto nel ramo tecnico od amministrativo inerenti all'attività dell'azienda rispondendo di fronte ai superiori da cui dipendono della esatta esecuzione degli specifici compiti loro affidati.

Gli Impiegati d'ordine (Gruppo *B*) si suddividono nelle seguenti Categorie:

Prima Categoria: Addetti a Servizi o reparti:

curano sotto la guida del datore di lavoro e degli impiegati di concetto e seguendone le istruzioni, il disbrigo di operazioni colturali e le lavorazioni industriali, invigilando sull'opera e la disciplina dei dipendenti, rispondendo sia per il ramo tecnico che per quello amministrativo, dei risultati delle attività cui sono specificatamente preposti e così dei capitali, dei materiali, documenti, ecc., ricevuti in consegna.

Seconda Categoria: Assistenti:

seguendo gli ordini ricevuti caso per caso, curano l'esecuzione di determinate categorie di lavori assegnandoli agli operai e coloni secondo le particolari attitudini di questi, propongono assunzioni e licenziamenti, provvedono ai cottimi, dispongono provvedimenti disciplinari, distribuiscono ai lavoratori i terreni in compartecipazione, assistono all'esatta esecuzione delle lavorazioni colturali ed alla raccolta dei prodotti nonchè degli altri lavori di manutenzione ordinaria ed in

genere assolvono il compito di diretta assistenza e vigilanza sui coloni e sui lavoratori ai fini del loro migliore rendimento produttivo.

Terza Categoria: Ausiliari:

alle dipendenze del personale di concetto ed in talune attività rappresentandolo, collaborano nell'azienda esercitando funzioni di vigilanza in genere, di sorveglianza sui raccolti, nonchè sui coloni e sugli operai disponendo in confronto di questi ultimi di poteri disciplinari (da non confondersi con i capi-squadra e i capi-operai).

Quarta Categoria: Amanuensi:

assolvono mansioni d'ufficio di volta in volta loro ordinate.

Tutte le clausole normative di cui agli articoli del Contratto Collettivo Nazionale:

4) sulla contemporanea prestazione impiegatizia in più aziende
5) sulla assunzione a tempo indeterminato e a termine
6) sull'apprendistato
7) sul periodo di prova
8) sulla disciplina del rapporto di impiego
9) sul cambiamento di funzioni e variazioni di qualifica
10) sull'orario di lavoro
11) sul lavoro straordinario e festivo
12) sui giorni festivi e festività nazionali
13) sulle ferie annuali
14) sul congedo matrimoniale
15) sulla retribuzione
16) sugli aumenti di stipendio
17) sulla tredicesima mensilità
18) sulle malattie ed infortuni
19) sulla tutela della maternità
20) sulle assicurazioni sociali e assegni familiari
21) sulla previdenza e assistenza
22) sulle trasferte e trasferimenti
23) sulle variazioni di servizio
24) sulla cessazione, trasformazione e trapasso di azienda
25) sui provvedimenti disciplinari
26) sulla risoluzione normale del rapporto
27) sul preavviso di risoluzione del rapporto
28) sulla risoluzione immediata del rapporto
29) sulla indennità di anzianità per la cessazione del rapporto
30) sulla determinazione dell'anzianità
31) sulle modalità della cessazione del rapporto
32) sulla chiamata di leva e richiamo alle armi
33) sui reclami e controversie individuali
34) sulle controversie collettive

si devono intendere qui integralmente trascritte.

Art. 35.

GRUPPO *A*) - *Impiegati di concetto*:

	Aziende Grandi	Aziende Medie	Aziende Piccole
1ª *Categoria*:	—	—	—
Direttori	72.000	66.000	—
2ª *Categoria*:			
Agenti	50.000	45.000	42.000
3ª *Categoria*:			
Capi reparto	46.000	43.000	38.000
4ª *Categoria*:			
Sotto agenti	42.000	39.000	35.000

GRUPPO *B*) - *Impiegati d'ordine*:

	Grandi	Medie	Piccole
1ª *Categoria*:			
Addetti a servizi o reparti	41.000	38.000	34.000
2ª *Categoria*:			
Assistenti	40.000	37.000	33.000
3ª *Categoria*:			
Ausiliari	38.000	36.000	32.000
4ª *Categoria*:			
Amanuensi	36.000	34.000	30.000

Ai detti minimi di stipendio mensile si applica:

a) l'aumento del 30 % per gli Impiegati residenti nella città di Genova;

b) l'aumento del 12 % per gli Impiegati muniti di laurea;

c) l'aumento dell'8 % per gli Impiegati muniti di diploma di Scuola media superiore o titolo equipollente:

d) l'aumento del 5 % per gli Impiegati muniti di licenza di Scuola tecnica pratica e speciale di agricoltura e di patente rilasciata ai sensi del regio decreto 1° marzo 1928, n. 697.

(Vedere in calce al presente contratto la tabella con le variazioni di scala mobile al 30 settembre 1959, secondo accordo nazionale 26 aprile 1954).

Art. 36.

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE

Grandi aziende: superiore a 300 ettari di superficie catastale.

Medie aziende: da oltre 100 ettari a 300 ettari di superficie catastale.

Piccole aziende: fino a 100 ettari di superficie catastale.

Debbono essere detratte le superfici classificate « incolto produttivo » mentre saranno conteggiate per un terzo le superfici classificate « bosco o pascolo ». Quando il Catasto non è aggiornato bisogna riferirsi alle colture in atto.

Art. 37.

AUMENTO DI STIPENDIO PER MANCATA CONCESSIONE ABITAZIONE

Nel caso di mancata concessione dell'abitazione di cui all'art. 15, sarà ratificato il seguente aumento degli stipendi mensili:

casa ed annessi 12 % (casa, orto e pollaio, legna e illuminazione); casa soltanto 8%; Orto e pollaio 3%; legna e illuminazione 1 %.

Tabella stipendi dirigenti ed impiegati agricoli e forestali della provincia di Genova (comprese variazioni scala mobile al 30 settembre 1959).

GRUPPO *A*) - *Impiegati di concetto*:

	Grandi	Aziende Medie	Piccole
1ª *Categoria*:	—	—	—
Direttori	86.054	79.284	—
2ª *Categoria*:			
Agenti	60.053	54.047	50.444
3ª *Categoria*:			
Capi reparto	55.250	51.645	46.692
4ª *Categoria*:			
Sotto agenti	50.449	46.786	42.034

GRUPPO *B*) - *Impiegati d'ordine*:

	Grandi	Aziende Medie	Piccole
1ª *Categoria*:			
Addetti a servizi o reparti	49.253	45.630	40.834
2ª *Categoria*:			
Assistenti	48.032	44.432	39.632
3ª *Categoria*:			
Ausiliari	47.701	43.143	38.432
4ª *Categoria*:			
Amanuensi	43.247	40.835	36.032

Visto il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1961, n. 409.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli impiegati tecnici e amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Brindisi e degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti: il contratto collettivo nazionale 6 agosto 1957, per i dirigenti di aziende agricole e forestali; il contratto collettivo nazionale 21 ottobre 1958, per gli impiegati di aziende agricole e forestali;

Visto, per la provincia di Brindisi, il contratto collettivo integrativo 1 marzo 1956, per i dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali, stipulato tra il Sindacato dei Proprietari Conduttori in Economia, il Sindacato dei Proprietari con Beni Affittati ed il Sindacato dei Dirigenti e degli Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali della provincia di Brindisi;

Visto, per la provincia di Foggia, il contratto collettivo integrativo 10 luglio 1959, per gli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, il Sindacato dei Proprietari Conduttori in Economia, il Sindacato degli Affittuari Conduttori in Economia e Forme Associative Varie, il Sindacato dei Proprietari Concedenti a Mezzadria, il Sindacato dei Proprietari Concedenti a Colonia, il Sindacato dei Proprietari con Beni Affittati e la Associazione dei Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali della Provincia di Foggia, il Sindacato Provinciale degli Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Brindisi, in data 7 luglio 1960, n. 1 della provincia di Foggia, in data 22 dicembre 1959, dei contratti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

per la provincia di Brindisi, il contratto collettivo integrativo 1 marzo 1956, relativo ai dirigenti ed agli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti da aziende agricole e forestali;

per la provincia di Foggia, il contratto collettivo integrativo 10 luglio 1959, relativo agli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti e gli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Brindisi e di tutti gli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Foggia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 149. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1 MARZO 1956 PER I DIRIGENTI E GLI IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

L'anno 1956 addì 1° del mese di marzo in Brindisi presso l'Unione Provinciale Agricoltori, rappresentata dal suo Presidente avv. *Antonio Rosario De Francesco*

tra

il Sindacato dei Proprietari Conduttori in Economia, rappresentato dal sig. avv. *Ercole Pennetta*

il Sindacato dei Proprietari con beni affittati, rappresentato dal sig. ing. *Alessandro Carissimo*

e

il Sindacato dei Dirigenti e degli Impiegati Tecnici ed Amministrativi di aziende agricole e forestali della provincia di Brindisi, rappresentato dal sig. comm. dott. *D'Angelo Pasquale*

si è stipulato il presente Contratto Provinciale Collettivo di Lavoro Integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali stipulato in Roma il 19 luglio 1949 - alle cui norme in ogni sua parte fa riferimento.

Art. 1.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dal 1° marzo 1956 ed avrà la durata di un anno e s'intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo di tempo qualora non venga disdettato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da una delle parti contraenti, almeno due mesi prima della scadenza. Detto contratto resterà in vigore fino al suo rinnovamento.

Art. 2.

EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente contratto regola i rapporti fra i datori di lavoro (proprietari con beni affittati, a qualsiasi titolo, di aziende agricole, esercenti attività affini o connesse con l'agricoltura) e dirigenti ed impiegati tecnici od amministrativi di aziende agricole e forestali della provincia di Brindisi.

Art. 3.

CATEGORIE ALLE QUALI SI APPLICA IL PRESENTE CONTRATTO

a) dirigenti tecnici ed amministrativi;
b) impiegati di concetto tecnici ed amministrativi;
c) impiegati d'ordine tecnici ed amministrativi.

Il dirigente, che può essere tecnico od amministrativo, le di lui funzioni di collaborazione devono raggiungere la massima espressione di un vero « alter ego » del datore di lavoro.

Sono impiegati di concetto coloro che collaborano col conduttore o chi per esso nell'organizzazione dell'azienda nel campo tecnico od amministrativo, od in entrambi, con maggiore o minore autonomia di concezione e apporto d'iniziativa, nell'ambito delle facoltà loro affidate e secondo le consuetudini locali.

Sono impiegati d'ordine coloro che nei limiti delle istruzioni ricevute senza autonomia ed apporto d'iniziativa, assolvono determinate mansioni nel campo tecnico, alle dirette dipendenze del conduttore o chi per lui o anche del personale di concetto.

Art. 4.

QUALIFICHE

Gli impiegati agricoli, cui il presente contratto si applica si classificano in impiegati tecnici od amministrativi di concetto, ed impiegati tecnici od amministrativi d'ordine e si dividono nei seguenti gruppi e categorie:

I gruppo: Impiegati di concetto tecnici od amministrativi:

Prima categoria: Direttori;

Seconda categoria: Impiegati.

II gruppo: Impiegati d'ordine tecnici od amministrativi:

Prima categoria: addetti a servizi o reparti diversi;

Seconda categoria: agenti, ausiliari, fattori di campagna e amanuensi.

Art. 5.

RETRIBUZIONE

I minimi di stipendio globale mensile per i dirigenti ed impiegati sono così stabiliti:

A) Dirigenti tecnici ed amministrativi . . L. 112.500 al minimo di stipendio soprariportato si applica:

a) l'aumento del 10% per i dirigenti muniti di laurea;

b) l'aumento del 5% per i dirigenti muniti di diploma.

B) - I Gruppo: Impiegati di concetto tecnici od amministrativi

a) *I Categoria* - Direttori:

Laureati	L.	90.000
Diplomati	»	76.500
Senza titoli	»	63.000

a) *II Categoria*:

Impiegati	L.	76.500
Diplomati	»	'67.500
Senza titoli	»	58.500

C) II Gruppo: Impiegati d'ordine tecnici od amministrativi

a) *I Categoria*	L.	45.000
II Categoria	»	36.000

Al dirigente od impiegato che esplica la sua attività sull'azienda, il datore di lavoro deve fornire gratuitamente una abitazione decorosa, provvista di illuminazione, sufficiente per esso e la sua famiglia.

Art. 6.

AUMENTI DI STIPENDIO PER MANCATA CONCESSIONE DELL'ABITAZIONE

Nel caso di mancata concessione dell'abitazione ed annessi, il datore di lavoro dovrà corrispondere un aumento sullo stipendio di cui all'art. 5 del 20%.

Art. 7.

GRATIFICA NATALIZIA

Il dirigente e l'impiegato hanno diritto, oltre alla tredicesima mensilità prevista dall'art. 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro, del 19 luglio 1949, alla gratifica natalizia, pari allo stipendio lordo percepito nel mese di dicembre.

La gratifica natalizia verrà corrisposta il giorno 23 del mese di dicembre.

Art. 8.

INDENNITA' COMPENSATIVA

Per il personale la cui attività è strettamente connessa al ciclo produttivo saranno corrisposti annualmente giorni dodici di assegni in denaro a titolo di compenso per le ore in più del normale orario di lavoro prestato per esigenze tecniche e stagionali nei giorni feriali o festivi.

Art. 9.

Per ogni altra norma si fa riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 luglio 1949 per i dirigenti e gli Impiegati Agricoli.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 10 LUGLIO 1959, PER GLI IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DALLE AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 21 OTTOBRE 1958

L'anno 1959, addì 10 luglio 1959, in Foggia presso la sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori

tra

l'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI rappresentata dal suo Presidente avv. *Carlo Cavalli*, assistito dal direttore dott. *Golfiero Golfari* e dell'avv. *Michele Ferraro;*

il SINDACATO DEI PROPRIETARI CONDUTTORI IN ECONOMIA rappresentato dal sig. *Scopece Saverio;*

il SINDACATO DEGLI AFFITTUARI CONDUTTORI IN ECONOMIA, rappresentato dal sig. *Ursitti Michele;*

il SINDACATO DEI PROPRIETARI CONCEDENTI A MEZZADRIA, rappresentato dal sig. dott. *Giuseppe Paroncelli;*

il SINDACATO DEI PROPRIETARI CONCEDENTI A COLONIA E FORME ASSOCIATIVE VARIE, rappresentato dal sig. dottor *Marcello Cirillo Farrusi;*

il SINDACATO DEI PROPRIETARI CON BENI AFFITTATI, rappresentato dal sig. marchese *Benedetto Maresca.*

e

l'ASSOCIAZIONE DEI DIRIGENTI ED IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, rappresentata dal Presidente ing. *Carlo Alberto Bertolotti;*

il SINDACATO PROVINCIALE DEGLI IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI rappresentato dal dott. *Aldo Conte, Crivellari N.;*

si è stipulato il presente Contratto Provinciale Collettivo di Lavoro integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali stipulato in Roma il 21 ottobre 1958.

Art. 1.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto decorre dal 1° luglio 1959 ed avrà la durata di un anno e s'intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo di tempo, qualora non venga disdettato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da una delle parti contraenti, almeno tre mesi prima della scadenza. Detto Contratto resterà in vigore fino al suo rinnovamento.

Art. 2.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto regola i rapporti fra i datori di lavoro (proprietari con beni affittati, conduttori a qualsiasi titolo di azienda agricola, esercenti attività affini o connesse con l'agricoltura) e gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali della Provincia di Foggia.

Art. 3.

CATEGORIE ALLE QUALI SI APPLICA

Gli impiegati agricoli cui il presente contratto si applica si classificano in impiegati tecnici ed amministrativi di concetto ed impiegati tecnici ed amministrativi d'ordine.

Sono impiegati di concetto coloro che collaborano col conduttore o chi per esso nella organizzazione dell'azienda nel campo tecnico e amministrativo od in entrambi, con maggiore o minore autonomia di concezione ed apporto di iniziativa nell'ambito delle facoltà loro affidate e secondo le consuetudini locali.

Sono impiegati d'ordine coloro, che, nei limiti delle istruzioni ricevute, senza autonomia ed apporto d'iniziativa, assolvendo determinate mansioni nel campo tecnico o amministrativo, alle dirette dipendenze del conduttore o chi per lui o anche del personale di concetto.

Art. 4.

QUALIFICHE

1° GRUPPO:

Prima Categoria: Direttori Tecnici ed Amministrativi

che non essendo dirigenti di azienda, con autonomia di concezione e con apporto d'iniziativa, collaborano direttamente con il conduttore o col dirigente nell'organizzazione dell'azienda per il maggior rendimento dell'attività cui sono preposti.

Seconda Categoria: Agenti

con riferimento alle direttive generali ricevute dal conduttore o chi per lui e con una certa autonomia di concezione e con apporto d'iniziativa tecnica collaborano *nella gestione dell'azienda.*

Terza Categoria: Capi-Reparto tecnici ed amministrativi

in base alle direttive ricevute esplicano le proprie capacità professionali sovraintendendo alla gestione dei reparti cui sono specificatamente addetti con corrispondente attività e responsabilità tecnica od amministrativa.

Quarta Categoria: Sottoagenti ed impiegati amministrativi con funzioni di concetto

secondo le particolari direttive loro impartite esplicano funzioni di concetto nel ramo tecnico od amministrativo inerenti all'attività dell'Azienda, rispondendo di fronte ai superiori da cui dipendono della esatta esecuzione degli specifici compiti loro affidati.

2° GRUPPO

Prima Categoria: Addetti ai servizi od ai reparti

curano sotto la guida del datore di lavoro e degli impiegati di concetto e seguendone le istruzioni, il disbrigo di operazioni colturali e le lavorazioni industriali, invigilando sull'opera e la disciplina dei dipendenti, ovvero il disbrigo di operazioni inerenti alla contabilità, ragioneria, amministrazione e simili, rispondendo sia per il ramo tecnico che per quello amministrativo, dei risultati delle attività cui sono specificatamente preposti e così dei capitali, dei materiali, documenti, ecc. ricevuti in consegna.

Seconda Categoria: Assistenti

seguendo gli ordini ricevuti caso per caso, curano l'*esecuzione di determinate categorie di lavori* assegnandoli agli operai e coloni secondo le particolari attitudini di questi: propongono assunzioni e licenziamenti, provvedono ai cottimi, dispongono provvedimenti disciplinari, distribuiscono ai lavoratori i terreni in compartecipazione, assistono all'esatta esecuzione delle lavorazioni colturali ed alla raccolta dei prodotti nonchè degli altri lavori di manutenzione ordinaria ed in genere assolvono il compito di diretta assistenza o vigilanza sui coloni e sui lavoratori ai fini del loro migliore rendimento produttivo.

Terza Categoria: Ausiliari

alle dipendenze del personale di concetto ed in talune attività rappresentandolo, collaborano nella azienda esercitando funzioni di vigilanza in genere, di sorveglianza sui raccolti nonchè sui coloni e sugli operai disponendo nei confronti di questi ultimi di poteri disciplinari (da non confondersi con i capi squadra ed i capi d'opera).

Quarta Categoria: Amanuensi

assolvono mansioni di ufficio di volta in volta loro affidate.

Art. 5.

RETRIBUZIONE

A tutti gli effetti del presente contratto per retribuzione stipendio s'intende, l'insieme delle corresponsioni godute dall'impiegato sotto qualunque titolo o forma, siano esse in danaro o in natura a carattere continuativo, ivi compresa l'indennità di contingenza.

Agli effetti della retribuzione gli impiegati vengono classificati in Tecnici e amministrativi e vengono raggruppati in primo e secondo Gruppo (tanto per l'una che per l'altra classe) che a loro volta si suddividono in Categoria.

Art. 6.

MINIMI MENSILI DI STIPENDIO

La retribuzione globale mensile in danaro (paga base contingenza) è la seguente:

1° GRUPPO TECNICI

	Paga base L.	Contingenza compresi gli aumenti di scala mobile al 10-7-959	Totale
1ª CATEGORIA (Direttori)			
a) Dottori in agraria	60.000	7.950 —	67.950 —
b) Periti agrari	55.200	7.314 —	62.514 —
c) Tecnici agricoli provvisti di altri titoli	51.600	7.203,40	58.803,40
2ª CATEGORIA			
a) Dottori in agraria	45.600	6.042 —	51.642 —
b) Periti agrari	44,400	5.882,60	50.282.60
c) Tecnici agricoli provvisti di altri titoli	40.800	5.696,20	46.496,20
3ª CATEGORIA			
a) Dottori in agraria	40.800	5.696,20	46.496,20
b) Periti agrari	39.600	5.246,50	44.846,50
c) Tecnici agricoli provvisti di altri titoli	37.200	4.428,80	41.628,80
4ª CATEGORIA			
a) Periti agrari	32.400	4.292,60	36.692,60
b) Tecnici agricoli provvisti di altri titoli	31.800	4.183,25	35.983,25

2° GRUPPO TECNICI

	Paga base L.	Contingenza compresi gli aumenti di scala mobile al 10-7-959	Totale
1ª CATEGORIA			
a) Tecnici agricoli addetti a servizio che non siano dottori in agraria o periti agrari	31.800	4.183,25	35.983,25
2ª CATEGORIA			
b) Tecnici agricoli, assistenti che non siano dottori in agraria o periti agrari	28.800	3.816,20	32.616,20

1° GRUPPO AMMINISTRATIVI

	Paga base L.	Contingenza compresi gli aumenti di scala mobile al 10-7-959	Totale
Impiegati di concetto			
1ª CATEGORIA			
Direttori	50.400	6.679 —	57.079 —
2ª CATEGORIA			
Agenti	40.800	5.405,20	46.205,20
3ª CATEGORIA			
Capi reparto	37.200	4.928,80	42.128,80
4ª CATEGORIA			
Sottoagenti	31.800	4.183,25	35.983,25

2° GRUPPO AMMINISTRATIVI

	Paga base L.	Contingenza compresi gli aumenti di scala mobile al 10-7-959	Totale
1ª CATEGORIA			
Addetti a servizi o reparti . . .	31.800	4.183,25	35.983,25
2ª CATEGORIA			
Assistenti	28.800	3.816,20	32.616,20
3ª CATEGORIA			
Ausiliari	19.200	2.544 —	21.744 —
4ª CATEGORIA			
Amanuensi	16.000	2.544 —	18.544 —

Art. 7.

In aggiunta alle retribuzioni in danaro come sopra fissate, agli impiegati competono gratuitamente annualmente i seguenti generi in natura:

grano duro	q.li	4
olio	lt.	30
formaggio	kg.	24
vino	lt.	365
latte	lt.	365
legna da ardere	q.li	30
granaglie per becchime	q.li	4
fave	q.li	2

Inoltre è concesso ad ogni impiegato:

l'allevamento di n. 20 galline, 60 pulcini, un maiale fino a 4 componenti di famiglia, due maiali fino a 8 e tre maiali oltre gli 8 componenti di famiglia.

L'impiegato ha pure facoltà di acquistare per uso familiare a prezzo di mercato all'ingrosso e al prezzo medio venduto dall'azienda, presso l'azienda ove è occupato, i vari generi di cui potrà avere bisogno che fossero prodotti dall'azienda (ortaggi, frutta, agnelli, lana ecc.).

E' pure facoltà dell'impiegato di richiedere ed ottenere al prezzo di ammasso di mercato all'ingrosso, il frumento necessario alla propria famiglia, in più di quello gratuitamente spettantegli come opra stabilito, nella quantità massima di q.li 2,50 per ogni componente la famiglia, sempre che sia prodotto nell'azienda.

Art. 8.

In mancanza della corresponsione dei generi in natura dovuti a norma del presente contratto sarà corrisposto all'impiegato l'equivalente in danaro con le valutazioni del Contratto Nazionale.

Art. 9.

Con riferimento all'art. 15 del Contratto Nazionale, in mancanza dell'alloggio in azienda sarà corrisposto all'impiegato una indennità sostitutiva di L. 5.000 mensili per gli impiegati d'ordine sia tecnici che amministrativi e di L. 8.000 mensili per gli impiegati di concetto sia tecnici che amministrativi. Se neppure l'orto ed il pollaio sarà concesso, competerà all'impiegato una ulteriore indennità di L. 3.000 mensili che è uguale per tutte le categorie, classi e gruppi.

Art. 10.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Restano salve le condizioni di miglior favore per gli impiegati di cui ai precedenti contratti provinciali ed a quelli individuali.

Art. 11.

RINVIO AL CONTRATTO NAZIONALE

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si fa riferimento al Contratto Nazionale del 21 ottobre 1958, rimanendo, per quanto riflette l'orario di lavoro, fermo l'orario che viene praticato in Provincia, a motivo delle peculiari esigenze delle aziende agricole pugliesi che hanno varia necessità di orari a seconda dei diversi periodi stagionali.

Art. 12.

ABROGAZIONE DEI CONTRATTI PRECEDENTI

Con l'entrata in vigore del presente Patto Provinciale, restano abrogati i Contratti Provinciali stipulati per la Categoria degli Impiegati Agricoli del 12 settembre 1949, del 14 maggio 1952 e del 3 giugno 1954.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1961, n. 410.

Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati tecnici e amministrativi dipendenti da aziende agricole e forestali della provincia di Belluno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 ottobre 1958, per gli impiegati tecnici e amministrativi delle aziende agricole e forestali;

Visti, per la provincia di Belluno: il contratto collettivo integrativo 28 giugno 1951, stipulato tra il Sindacato dei Proprietari ed Affittuari Conduttori, il Sindacato dei Proprietari con Beni Affittati, il Sindacato dei Proprietari Concedenti a Mezzadria ed il Sindacato Interprovinciale dei Dirigenti e degli Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali; l'accordo collettivo 25 aprile 1954, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori ed il Sindacato Interprovinciale Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Belluno, in data 15 luglio 1960, degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Belluno:

— il contratto collettivo integrativo 28 giugno 1951, relativo agli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali;

— l'accordo collettivo 25 aprile 1954, relativo agli impiegati di aziende agricole:

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati tecnici e amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Belluno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 178. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 28 GIUGNO 1951 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 19 LUGLIO 1949, DA VALERE PER GLI IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

L'anno millenovecentocinquantuno, addì ventotto giugno, in Belluno, presso la sede dell'Unione Agricoltori della Provincia di Belluno, rappresentata dal suo Presidente dott. *Gian Galeazzo Zugni Tauro de Mezzan*, assistito dal Direttore della stessa sig. *Daris Bonfanti*;

tra

il Sindacato dei Proprietari ed Affittuari Conduttori rappresentato dal sig. *Pasa Oddino*;

il Sindacato dei Proprietari con Beni Affittati rappresentato dai sig. *Co. Alessandro Miari*;

il Sindacato dei Proprietari Concedenti a Mezzadria rappresentato dal sig. *de Bertoldi* cav. *Giovanni*;

e

il Sindacato Interprovinciale dei Dirigenti e degli Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali aderente alla Federazione Nazionale Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali, rappresentato dal Presidente dott. *Zanolli Guglielmo* e dal perito agrario *Contro Arturo* in rappresentanza degli Impiegati della provincia di Belluno:

si è stipulato il presente Contratto Provinciale Collettivo di Lavoro integrativo al Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro per gli impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali stipulato in Roma il 19 luglio 1949, alle cui norme in ogni sua parte fa riferimento.

Art. 1.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dal 1° luglio 1951 ed avrà la durata di un anno e si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo di tempo, qualora non venga disdettato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da una delle parti contraenti, almeno due mesi prima della scadenza. Detto contratto resterà in vigore fino al suo rinnovamento.

Art. 2.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto regola i rapporti fra i datori di lavoro (proprietari con beni affittati conduttori a qualsiasi titolo di azienda agricola, esercenti attività affini o connesse con l'agricoltura) e gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali della provincia di Belluno.

Art. 3.

CLASSIFICA E CATEGORIE ALLE QUALI SI APPLICA

Gli impiegati agricoli cui il presente contratto si applica, si classificano:

IMPIEGATI DI CONCETTO

1° Gruppo: *direttori tecnici ed amministrativi*, che non essendo dirigenti e non avendo speciale procura, sovraintendono a tutte le attività dell'azienda anche con autonomia di concezione e con apporto di iniziativa, previ accordi col proprietario o chi per esso;

2° Gruppo: *impiegati tecnici ed amministrativi*: (agenti o contabili). In base alle direttive ricevute dal direttore o dal proprietario, esplicano la loro capacità professionale con corrispondente responsabilità tecnica od amministrativa od entrambe, sovraintendono alla gestione cui sono addetti, senza autonomia di concezione.

IMPIEGATI D'ORDINE

3° Gruppo: *castaldi, aiuto castaldi, assistenti, magazzinieri*. Sotto la guida del datore di lavoro o del direttore od agente e seguendone le istruzioni curano:

a) il disbrigo di operazioni colturali, lavorazioni industriali, raccolta di prodotti, lavori di manutenzione ecc., invigilando sull'opera e la disciplina dei dipendenti (mezzadri, operai, ecc.);

b) il disbrigo di operazioni inerenti alle amministrazioni e simili e rispondono sia per il ramo tecnico che per quello amministrativo o per entrambi, delle attività cui sono proposti e dei materiali, documenti, ecc. ricevuti in consegna.

MINIMI DI STIPENDIO

Le predette retribuzioni s'intendono per tutti i gruppi comprensive della 13ª mensilità e dell'aumento previsto dall'art. 15 del Contratto nazionale collettivo di lavoro del 19 luglio 1949 per il caso di mancata concessione gratuita della abitazione ed annessi che ai fini della sua valutazione viene concordata in L. 10.000 annue.

In caso di corresponsione di generi in natura, essi saranno detratti dalla retribuzione al valore dei prezzi di ammasso o delle mercuriali della Camera di commercio di Belluno.

Per quanto si riferisce agli aumenti di stipendio previsti dall'art. 16 del già citato contratto nazionale, si stabilisce per il primo gruppo, trascorso il primo biennio, un aumento annuo di L. 500 sull'importo concordato per ogni colonia e, trascorso il 5º anno, un aumento di ulteriori L. 1000 per ogni colonia. Per gli altri gruppi sarà applicato integralmente quanto stabilito dal predetto art. 16.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore godute dall'impiegato all'atto dell'entrata in vigore del presente contratto integrativo.

STIPENDI MINIMI

(annue per colonia)

	Base
1. Direttori tecnici ed amministrativi:	
Laureati	L. 43.000
Periti agrari	» 38.000
Diplomati	» 34.000
2. Impiegati tecnici ed amministrativi:	
Laureati	L. 35.000
Periti agrari	» 32.000
Diplomati	» 29.000
Senza titolo di studio . . .	» 26.000
3. Impiegati d'ordine:	
Senza distinzione di categoria	L. 18.000

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 25 APRILE 1954 PER GLI IMPIEGATI DI AZIENDE AGRICOLE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Oggi 25 aprile 1954, in Belluno, tra:

UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI, rappresentata dal suo direttore *Daris Bonfatti*;

SINDACATO INTERPROVINCIALE DIRIGENTI ED IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI, aderente alla Federazione Nazionale Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali, rappresentata dal proprio delegato sig. *De Mori Bortolo*;

Viste le corrispondenze intercorse e gli accordi verbali relativi, si è addivenuti alla stipulazione del seguente accordo integrativo salariale al contratto stipulato fra le parti il 28 giugno 1951 in Belluno:

Articolo unico

A datare dal 30 aprile 1954, le retribuzioni considerate dal Contratto integrativo provinciale 28 giugno 1951 per gli impiegati agricoli della Provincia avranno una rivalutazione del 10 % (dieci per cento).

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore godute dall'impiegato all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1961, n. 411.

Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati tecnici e amministrativi dipendenti da aziende agricole e forestali della provincia di Avellino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 ottobre 1958, per gli impiegati tecnici e amministrativi delle aziende agricole e forestali;

Visto, per la provincia di Avellino, il contratto collettivo integrativo 21 gennaio 1957, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, in rappresentanza del Sindacato Provinciale dei Proprietari ed Affittuari Conduttori, del Sindacato Provinciale della Proprietà Fondiaria, del Sindacato Provinciale della Mezzadria, del Sindacato Provinciale della Colonia e Forme Associative Varie e il Sindacato Provinciale dei Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Avellino, in data 2 aprile 1960, del contratto collettivo integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato la autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Avellino, il contratto collettivo integrativo 21 gennaio 1957, relativo agli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Avellino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 147. — VILLA

CONTRATTO 21 GENNAIO 1957
INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI IMPIEGATI TECNICI E AMMINISTRATIVI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI 19 LUGLIO 1949, DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

L'anno millenovecentocinquantasette, il giorno ventuno del mese di gennaio, nella sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori, rappresentata dal suo Presidente comm. avv. *Franco Amendola* e dal marchese avv. *Ottavio Susanna*, Presidente dei Sindacati Provinciali della Proprietà Fondiaria e dei Proprietari di terreni concessi in affitto, assistiti dal Direttore dell'Unione, cav. uff. *Mario Pratola*

tra

la Unione Provinciale degl Agricoltori di Avellino, in rappresentanza del:

Sindacato provinciale dei Proprietari ed Affittuari Conduttori:

Sindacato Provinciale della Proprietà Fondiaria;

Sindacato Provinciale della Mezzadria;

Sindacato Provinciale della Colonia e Forme Associative varie

e

il Sindacato dei Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali della provincia di Avellino, rappresentato dal suo Commissario *Cennerazzo Carmelo*

si è stipulato il presente Contratto Provinciale Collettivo di Lavoro per gli Impegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali integrativo del Contratto Nazionale stipulato in Roma il 19 luglio 1949, alle cui norme in ogni sua parte fa riferimento.

Art. 1.
DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto decorre dal 1° gennaio 1957 ed avrà la durata di un anno, e si intende tacitamente rinnovato per uguale periodo di tempo qualora non venga disdettato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza. Detto contratto resterà in vigore fino al suo rinnovamento.

Art. 2.
OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto regola i rapporti fra i datori di lavoro (proprietari o conduttori) a qualsiasi titolo di aziende agricole od esercenti attività affini o connesse con l'agricoltura e gli impiegati tecnici ed amministrativi della provincia di Avellino che in esse prestano la loro opera.

Art. 3.
CATEGORIE ALLE QUALI SI APPLICA

Gli impiegati ai quali il presente contratto si applica si classificano in impiegati tecnici ed amministrativi di concetto ed impiegati tecnici ed amministrativi d'ordine.

Sono *impiegati di concetto* coloro che collaborano col conduttore o chi per esso nell'organizzazione della azienda nel campo tecnico o amministrativo o in entrambi, con maggiore o minore autonomia di concezione e apporto di iniziativa, nell'ambito delle facoltà loro affidate e secondo le consuetudini locali.

Sono *impiegati d'ordine* coloro che, nei limiti delle istruzioni ricevute, senza autonomia ed apporto di iniziativa, assolvono determinate mansioni nel campo tecnico od amministrativo alle dirette dipendenze del conduttore o chi per lui o anche del personale di concetto.

Art. 4.
QUALIFICHE

1° Gruppo - 1ª *Categoria* - Direttori tecnici od amministrativi:

Appartengono a questa categoria coloro che, non essendo dirigenti di azienda, con autonomia di concezione e con apporto di iniziativa, collaborano direttamente col conduttore o col dirigente nell'organizzazione dell'azienda per il maggior rendimento dell'attività cui sono preposti.

1° Gruppo - 2ª *Categoria* - Agenti:

Con riferimento alle direttive generali ricevute dal conduttore o chi per esso e con una certa autonomia di concezione e con apporto di iniziativa collaborano nella gestione dell'azienda.

1° GRUPPO - 3ª *Categoria* - Capi Reparto Tecnici od Amministrativi:

In base alle direttive ricevute esplicano la propria capacità professionale sovraintendendo alla gestione dei reparti cui sono specificamente addetti con corrispondente attività e responsabilità tecnica od amministrativa.

1° GRUPPO - 4ª *Categoria* - Sotto Agenti ed Impiegati Amministrativi con funzioni di concetto:

Secondo le particolari direttive loro impartite esplicano funzioni di concetto nel ramo tecnico od amministrativo inerenti all'attività dell'azienda, rispondendo di fronte ai superiori da cui dipendono della esatta esecuzione degli specifici compiti loro affidati.

2° GRUPPO - 1ª *Categoria* - Addetti ai servizi od ai reparti:

Curano sotto la guida del Datore di lavoro e degli Impiegati di concetto, e seguendone le istruzioni, il disbrigo di operazioni culturali e le lavorazioni industriali, invigilando sull'opera e la disciplina dei dipendenti, ovvero il disbrigo di operazioni inerenti alla contabilità, ragioneria, amministrazione e simili rispondendo sia per il ramo tecnico che per quello amministrativo, dei risultati delle attività cui sono specificamente preposti, e così dei capitali, dei materiali, documenti, ecc. ricevuti in consegna.

2° GRUPPO - 2ª *Categoria* - Assistenti e Fattori:

Seguendo gli ordini ricevuti caso per caso, curano l'esecuzione di determinate categorie di lavori, assegnandoli agli operai e coloni, secondo le particolari attitudini di questi; propongono assunzioni e licenziamenti, provvedono ai cottimi, dispongono provvedimenti disciplinari, distribuiscono ai lavoratori i terreni in compartecipazione, assistono alla esatta esecuzione delle lavorazioni culturali ed alla raccolta dei prodotti, nonchè degli altri lavori di manutenzione ordinaria, ed in genere assolvono compiti di diretta assistenza e vigilanza sui coloni e sui lavoratori ai fini del loro migliore rendimento produttivo.

2° GRUPPO - 3ª *Categoria* - Ausiliari:

Alle dipendenze del personale di concetto ed in talune attività rappresentandolo, collaborano nella azienda esercitando funzioni di vigilanza in genere, di sorveglianza sui raccolti nonchè sui coloni e sugli operai, disponendo nei confronti di questi ultimi di poteri disciplinari (da non confondersi con i capi-squadra ed i capi d'opera).

2° GRUPPO - 4ª *Categoria* - Amanuensi:

Assolvono mansioni d'ufficio di volta in volta loro ordinate.

Art. 5.

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE

L'ubicazione, le caratteristiche e le condizioni varie delle aziende agricole esistenti e gestite nel territorio della provincia suggerisce, prima di procedere alla classificazione di loro in grandi, medie e piccole aziende, in rapporto alla superficie, dividendole in due gruppi, e cioè:

PRIMO GRUPPO: *Aziende a coltura estensiva.*

SECONDO GRUPPO: *Aziende a coltura intensiva.*

Pertanto si è fissato per ogni gruppo la seguente classifica:

Per le aziende del primo gruppo saranno considerate piccole fino a 200 Ettari, medie da 200 Ettari fino a 500 Ettari, grandi oltre i 500 Ettari.

Per le aziende del secondo gruppo saranno considerate piccole fino a 60 Ettari, medie dai 61 Ettari ai 150 Ettari, grandi oltre i 150 Ettari.

Art. 6.

MINIMI DI STIPENDIO

In relazione alle classifiche delle aziende di cui allo art. 5° vengono stabiliti i seguenti minimi di stipendio:

IMPIEGATI DI CONCETTO

	piccole	medie	grandi
Direttore	—	55.000	60.000
Impiegati di concetto tecnici od amministrativi	30.000	35.000	45.000

IMPIEGATI D'ORDINE

	piccole	medie	grandi
1ª e 2ª categoria del 2° gruppo	25.000	30.000	40.000
Ausiliari ed Amanuensi	15.000	20.000	30.000

Ai minimi di stipendio mensile risultanti dalla presente tabella si applica l'aumento del 10 per cento per gli impiegati muniti di laurea;

l'aumento dell'8 per cento per gli impiegati muniti di diploma di scuola media superiore o di titolo equipollente;

l'aumento del 5 per cento per gli impiegati muniti di licenza di scuole tecniche pratiche e speciali di agricoltura.

Oltre ai detti minimi di stipendio e relative maggiorazioni spettano agli impiegati a partire dalla data del presente contratto, gratuitamente, quintali quaranta di legna, nonchè l'uso dell'abitazione (un alloggio decoroso e sufficiente per esso e la famiglia) con annessi orto, pollaio, porcile.

Nel caso in cui l'azienda non possa fornire le prestazioni di cui sopra verrà corrisposta all'impiegato una indennità pari al 10 per cento della retribuzione mensile.

Si chiarisce che i quaranta quintali di legna possono essere sostituiti in tutto od in parte con altre derrate considerate ai rispettivi prezzi del mercato locale corrente.

Il valore di eventuali acquisti di derrate prodotte in azienda da parte dell'impiegato dovrà essere calcolato ai prezzi accertati dalla Camera di Commercio della provincia, acquisti che dovranno limitarsi ai bisogni della famiglia dell'impiegato stesso.

Per le eventuali indennità di trasporto di cui allo art. 15 del contratto nazionale varranno gli accordi particolari che saranno stipulati tra l'azienda e l'impiegato.

Art. 7.

TREDICESIMA MENSILITÀ

L'impiegato ha diritto alla tredicesima mensilità prevista dal Contratto Nazionale del 19 luglio 1949.

Art. 8.

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova è fissato in mesi sei.

Art. 9.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Sono salve le condizioni di miglior favore derivanti da preesistenti contratti individuali che saranno mantenute a titolo personale.

Art. 10.

RIFERIMENTO AL CONTRATTO NAZIONALE

Per ogni altra norma si fa riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del 19 luglio 1949 per gli Impiegati di Aziende Agricole e Forestali.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1961, n. 412.

Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati tecnici e amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Catanzaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 ottobre 1958, per gli impiegati tecnici e amministrativi delle aziende agricole e forestali;

Visto, per la provincia di Catanzaro, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1950, e relativa tabella, stipulato tra i Rappresentanti dei Proprietari Conduttori e dei Proprietari con Beni Affittati, componenti il Consiglio Generale dell'Associazione Agricoltori di Catanzaro, e il Sindacato Provinciale dei Dirigenti ed Impiegati di Aziende Agricole e Forestali;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Catanzaro, in data 15 febbraio 1960, del contratto integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Catanzaro, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1950, relativo agli impiegati di aziende agricole e forestali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati tecnici e amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Catanzaro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 146. — VILLA

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE 2 OTTOBRE 1950, PER LA PROVINCIA DI CATANZARO

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO DEL 19 LUGLIO 1949 PER GLI IMPIEGATI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI

L'anno millenovecentocinquanta, il giorno 2 del mese di ottobre, presso la Sede dell'Associazione Agricoltori della Provincia di Catanzaro,

tra

i rappresentanti dei proprietari conduttori, sigg. *Antonio Caputi*, dott. *Antonio De Medici*, comm. *Sante Grandinetti* e *Tommaso Baccari*; i rappresentanti dei proprietari con beni affittati sigg. dott. *Andrea Principato*, avv. *Diego Lucà*. Tutti componenti il Consiglio Generale dell'Associazione Agricoltori, assistiti dal dott. *Vincenzo De Lorenzis*, Direttore dell'Associazione Agricoltori stessa,

e

il SINDACATO PROVINCIALE DEI DIRIGENTI ED IMPIEGATI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI, rappresentato dal suo Presidente dott. *Amedeo Juzzolini* e dai signori *Antonio Vecchioni* e *Luigi Perri*, componenti il Consiglio del Sindacato stesso assistiti dal sig. *Giuseppe Cirillo*, si è stipulato il seguente contratto provinciale integrativo al contratto nazionale di lavoro per i dirigenti ed impiegati di aziende agricole e forestali, stipulato in Roma il 19 luglio 1949.

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIEGATI

I GRUPPO — *Impiegati di concetto*:

1ª Categoria: *Direttori tecnici e amministrativi*

2ª Categoria: *Capi Agenti - Capi Reparto - Capi Contabili*

3ª Categoria: *Sottoagenti - Contabili*

II GRUPPO — *Impiegati d'ordine*:

1ª Categoria: *Addetti a servizi e reparti - Assistenti*

2ª Categoria: *Aiuto Contabili - Ausiliari*

3ª Categoria: *Amanuensi e dattilografi*

Classificazione delle aziende fino alla data del 31 agosto 1950:

Piccole: fino ad ettari 1000 (di superficie catastale);

Medie: da ettari 1000 a 2000 (di superficie catastale);

Grandi: superiori ad ettari 2000 (di superficie catastale).

Dal 1° settembre 1950 (successivamente cioè all'applicazione alla « legge per la colonizzazione della Sila »):

Piccole: fino ad ettari 250;

Medie: da ettari 250 a 500;

Grandi: superiori ad ettari 500.

Adeguamento retribuzioni ai dirigenti ed impiegati di aziende agricole - Minimi di stipendio dal 1° settembre 1949 (compresa l'indennità di contingenza).

	I Grande Azienda L.	II Media L.	III Piccola L.
I GRUPPO - *Impiegati di concetto*:			
1ª Categoria:			
Impiegati Tecnici e Amministrativi .	55.000	40.000	30.000
2ª Categoria:			
Capi Agenti – Capi Repar. etc. . .	35.000	25.000	—
3ª Categoria:			
Sotto Agenti – Contabili.	25.000	20.000	—
II GRUPPO - *Impiegati d'ordine*:			
1ª Categoria:			
Addetti a servizi e reparti – assistenti.	25.000	20.000	18.000
2ª Categoria:			
Aiuto Contabili – Ausiliari	20.000	16.000	—
3ª Categoria:			
Amanuensi e Dattilografi	18.000	16.000	—

Ad interpretazione dell'art. 15 del Contratto Nazionale resta inteso che le retribuzioni di cui sopra si intendono comprensive dell'indennità di contingenza, restando esclusi i valori dei generi corrisposti in natura.

CORRESPONSIONI IN NATURA ALL'ANNO

Agli impiegati del I Gruppo:

Grano duro, q.li 8 a L. 7.500	L.	60.000
Fave, q.li 2 a L. 4.000	»	8.000
Favette od orzo, q.li 5 a L. 4.000	»	20.000
Formaggio, kg. 24 a L. 500	»	12.000
Lana sudicia, kg. 25 a L. 600	»	15.000
Olio d'oliva, kg. 60 a L. 400	»	24.000
Granaglie (becchime), q.li 3	»	7.000
Legna o carbone per l'abitazione	»	22.000
Illuminazione per l'abitazione	»	10.000

Abitazione (con un numero di ambienti normali) gratuita sia per residenza in tenuta che nel centro abitato più vicino, a seconda delle esigenze dell'Azienda e delle consuetudini.

Agli impiegati del II Gruppo:

Grano duro, q.li 8 a L. 7.500	L.	60.000
Fave, q.li 2 a L. 4.000	»	8.000
Favette od orzo, q.li 5 a L. 4.000	»	20.000
Formaggio, kg. 12 a L. 500	»	6.000
Lana sudicia, kg. 12 a L. 600	»	7.200
Olio d'oliva, kg. 36 a L. 400	»	14.400
Granaglie (becchime), q.li 3	»	7.000
Legna o carbone per l'abitazione	»	15.000
Illuminazione per l'abitazione	»	8.000

Abitazione (adeguata, con numero di ambienti normali) gratuita; per il resto come nel gruppo precedente.

Inoltre, ad ogni impiegato, sia del primo come del secondo gruppo, è concesso:

L'allevamento di 20 galline, 60 pulcini; un maiale fino a quattro componenti di famiglia, due maiali ad otto componenti e tre oltre gli otto; facoltà di prelevare a prezzo di ammasso o di mercato all'ingrosso (prezzo medio ottenuto dalle vendite dell'Azienda) quei generi eventualmente prodotti dalla Azienda stessa (ortaggi, frutta, lana, agnelli, cereali, ecc.) per il fabbisogno familiare.

Nel caso in cui, per volontà od impossibilità della Azienda, tutti i generi o parte di essi non vengano ritirati o forniti, all'impiegato dovrà essere corrisposto il valore del genere non usufruito.

Agli impiegati conviventi a carico dell'Azienda, il datore di lavoro potrà trattenere L. 500 al giorno per il vitto.

Nel caso che l'impiegato presti attività in più aziende i minimi di stipendio di cui sopra si applicano con criteri di proporzionalità.

Le clausole di maggiore favore godute dall'impiegato prima del presente contratto rimangono in vigore.

Ad ogni impiegato verrà corrisposta di norma, nel mese di dicembre di ogni anno, la tredicesima mensilità di importo complessivo dello stipendio in danaro e del valore di un dodicesimo delle corresponsioni in natura.

E' in facoltà dell'impiegato di richiedere anticipi proporzionali in periodo di anno trascorso, su detta tredicesima mensilità.

I minimi di stipendio globali sopra stabiliti agli effetti della contingenza vengono rapportati:

a) per la parte in natura, seguendo le variazioni di valore a prezzi come avanti riportati;

b) per la parte in danaro fissando il 65 % in paga base e il 35 % di contingenza.

AUMENTI PERIODICI DI STIPENDIO

Indipendentemente dal trattamento individuale più favorevole di cui l'impiegato possa godere, l'impiegato stesso ha diritto ad aumenti di stipendio in numero non superiori a 5 (cinque) di cui i primi tre triennali ed i successivi due quadriennali, nella misura del 5 % sui minimi di stipendio contrattuali della categoria cui appartiene e vigenti al momento di ogni singolo scatto.

All'impiegato che passa ad una qualifica superiore non può essere assegnato uno stipendio inferiore a quello di fatto già percepito.

In casi di variazioni collettive dei minimi di stipendio contrattuali agli aumenti periodici già maturati, verranno apportate le stesse variazioni percentuali.

L'anzianità ai fini del computo degli scatti di cui sopra decorrerà dal 1° luglio 1949.

Per accordi fra le parti e per una equa valutazione del servizio prestato, si stabilisce che agli impiegati, che avranno compiuto alla data del primo luglio 1949 non meno di tre anni di servizio presso la stessa azienda, verrà riconosciuto il diritto ad un mezzo scatto anticipato, calcolato sulla base dello stipendio alla stessa data percepito.

Il presente atto decorre, per la parte normativa, dal 1° luglio 1949.

Le tabelle salariali stabilite nel presente atto decorrono dal 1° settembre 1949 in considerazione dei miglioramenti apportati.

Per quanto concerne i minimi di stipendio per le annate agrarie decorse, viene stabilito che quelli fissati, nel presente atto, per l'annata agraria 1° settembre1949-31 agosto 1950, vengono diminuiti della percentuale come segue:

Per l'annata agr. 1-9-1948 - 31-8-1949 diminuiti del 10 %
Per l'annata agr. 1-9-1947 - 31-8-1948 diminuiti del 25 %
Per l'annata agr. 1-9-1946 - 31-8-1947 diminuiti del 35 %
Per l'annata agr. 1-9-1945 - 31-8-1946 diminuiti del 45 %
Per l'annata agr. 1-9-1944 - 31-8-1945 diminuiti del 55 %

Dette diminuzioni si riferiscono alla sola parte corrisposta in denaro, restando invece invariati i quantitativi dei generi corrisposti in natura i di cui valori relativi ai prezzi di ammasso o di mercato all'anno al quale si riferiscono. Le tabelle degli stipendi per gli anni arretrati vanno applicate, dalle aziende, nei confronti di quegli impiegati o dirigenti per i quali non esistevano contratti definiti o aggiornati.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si farà riferimento al contratto Nazionale del 19 luglio 1949.

ALLEGATO

Stipendi mensili dovuti a favore degli impiegati dipendenti da Aziende agricole della provincia di Catanzaro in base al patto provinciale del 2 ottobre 1959 e relativi aumenti determinati dai vari scatti di scala mobile, così distinti nei vari periodi:

Stipendi mensili in danaro		L. 55.000	L. 40.000	L. 35.000	L. 25.000	L. 20.000	L. 18.000	L. 16.000
Aumenti di scala mobile:								
dal 1° agosto 1954	punti 2.26	1.243	904	791	565	452	407	362
» 1° dicembre 1954	» 0.46	253	184	161	115	92	83	74
» 1° aprile 1955	» 0.38	209	152	133	95	76	69	61
» 1° agosto 1955	» 2.27	1.249	908	794	567	454	408	363
» 1° aprile 1956	» 2.96	1.628	1.184	1.036	740	592	532	474
» 1° giugno 1956	» 1.78	979	712	623	445	356	320	284
» 1° ottobre 1956	» 0.24	132	96	84	60	48	44	39
» 1° febbraio 1957	» 0.12	66	48	42	30	24	22	19
» 1° aprile 1957	» 1.06	583	424	371	265	212	191	170
» 1° settembre 1957	» 0.42	231	168	147	105	84	76	67
» 1° febbraio 1958	» 1.60	880	640	560	400	320	288	256
» 1° aprile 1958	» 1.24	682	496	434	310	248	223	198
» 1° agosto 1958	» 3.37	1.853	1.348	1.180	843	674	606	539
Lire . . .	18.16	9.988	7.264	6.356	4.540	3.632	3.269	2.906

Visti il contratto e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8151924) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 200